

# Ordinanza dell'USAV 916.401.327.1 che istituisce misure destinate a impedire l'introduzione dell'influenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile

del 22 gennaio 2021 (Stato 29 gennaio 2021)

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),  
visto l'articolo 122<sup>f</sup> capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup>  
sulle epizoozie (OFE),  
ordina:*

## **Art. 1**            Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza si prefigge di impedire l'introduzione dell'influenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile.

<sup>2</sup> Essa disciplina le zone di controllo e di osservazione di cui all'articolo 122<sup>f</sup> capoverso 2 OFE e la sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di osservazione.

## **Art. 2**            Zone di controllo e di osservazione

<sup>1</sup> Sono considerate zone di controllo:

- a. le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nel numero 1 dell'allegato;
- b. le altre zone elencate nel numero 1 dell'allegato.

<sup>2</sup> Sono considerate zone di osservazione le aree rivierasche di 3 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nel numero 2 dell'allegato.

## **Art. 3**            Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di osservazione

Nelle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale effettua su ordine dell'USAV esami a campione per la ricerca dei virus influenzali di tipo A in tutte le aziende detentrici di pollame.

## **Art. 4**            Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 2021 e si applica fino al 15 marzo 2021.

RU 2021 31

<sup>1</sup> RS 916.401

*Allegato*<sup>2</sup>  
(art. 2)

## **Zone di controllo e di osservazione**

### **1 Zone di controllo**

#### **1.1 Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi zone di controllo**

Lago di Costanza (superiore e inferiore)

Dalla foce del Vecchio Reno nel Lago di Costanza a monte fino al Comune di Sennwald SG

Zone a valle del Reno dal Lago di Costanza fino alla confluenza del Mühlebach nel Reno nel Comune di Dachsen

#### **1.2 Altre zone da considerarsi zone di controllo**

Tutta la zona del Cantone di Sciaffusa incluso Büsingen a eccezione dei Comuni di Rüdlingen e Buchberg

### **2 Zone di osservazione**

#### **2.1 Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi zone di osservazione**

Lago di Costanza (superiore e inferiore)

Dalla foce del Vecchio Reno nel Lago di Costanza a monte fino al Comune di Sennwald SG

Zone a valle del Reno dal Lago di Costanza fino alla confluenza del Mühlebach nel Reno nel Comune di Dachsen

<sup>2</sup> Correzione del 29 gen. 2021 (RU 2021 58).